

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO

STATUTO

Delibera n. 36 del 2.10.2006

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali

ART. 1 - Comuni.

1. Il Comune di Ogliastro Cilento è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui ai presente Statuto.

ART. 2 - AUTONOMIA

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri -Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'adozione;
4. L'attività amministrativa del Comune persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre Comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

ART. 3 - Territorio, gonfalone, stemma e fascia tricolore.

1. Il Comune di Ogliastro Cilento comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

1. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:

a) Ogliastro Cilento, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

b) Eredita e Finocchito.

Inoltre, comprende i seguenti agglomerati:

a) S. Caterina;

b) S. Maria delle Grazie.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal C.C. previa consultazione popolare.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale al sensi dell'art. 133, della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

5. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con delibera di Consiglio Comunale.

6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ogliastro Cilento-Terra dell'ulivo. Lo stemma e il gonfalone, in attesa della delibera del C.C., è quello

storicamente in uso " Pianta d'ulivo su fondo rosso e blu, con alla base zona di colore marrone raffigurante zolle di terra. L'insieme racchiuso in una figura geometrica a scudo".

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale così come approvato con la delibera di C.C.

8. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati

9. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 4 - Pari opportunità

Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti di Commissioni consultive interne

e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. D), del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale allo loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di

quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

- e) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 35 concernente la nomina di detto organo.

ART. 5 - Funzioni del Comune.

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza., alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono:

a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

ART. 6 - Funzioni del Comune nel settore della Sanità.

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali,

anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Il Comune istituisce ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l'assistenza alla maternità ed infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossico dipendenti.

ART. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza.

1. Il Comune svolge tutte le funzioni proprie amministrative relative all'organizzazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

a) - manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) - accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) - predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani e inabili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 8 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica.

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge regionale.

ART. 9 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico.

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) - fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) - turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616);
- c) - agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616).

ART. 10 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti.

1. 11 Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune svolge, altresì, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico provenienti da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 11- Compiti del Comune.

1. IL Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Titolo IV del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a quei servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo

la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) - ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) - a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

ART. 12 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, al sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - Albo pretorio.

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità; l'integralità e la facilità di lettura.

TITOLO SECONDO

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo I

Organi istituzionali.

ART. 14 - Organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. 11 Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa e di conduzione e attuazione del programma.
4. Il Sindaco è organo monocratico e costituisce il legale rappresentante dell'Ente; è, altresì, capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale sanitario. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionale e dal presente statuto.
5. Ciascun organo esercita le rispettive attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

CAPO II

Consiglio Comunale

ART. 15 - Elezione e composizione.

- I. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono, stabilite dalla legge.

ART. 16 - Durata in carica.

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 17 - Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, previa l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
9. Ogni consigliere deve comunicare con le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente e conclusosi con l'assoluzione con formula piena.

12. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

ART. 18 - Competenze del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

a) - lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, la fissazione dei criteri generali da seguire nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

b) - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economico-finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) - le convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;

d) - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;

e) - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) - la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del C.C. e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) - le spese che impegnino bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e forniture di -beni e servizi a carattere continuativo;

1) - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed aziende, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, istituzioni ed aziende ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 19 - Prima adunanza.

1. Il Sindaco, nella prima adunanza del Consiglio neo - eletto presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. All'atto dell'insediamento il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti e alla dichiarazione di ineleggibilità degli eletti per i quali sussiste alcuna delle cause stabilite dalla legge; segnala al Ministero dell'Interno gli eletti per i quali ritiene sussistano le cause di rimozione previste dalla medesima norma e provvede ad eventuali surroghe.

3. La prima adunanza va convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In mancanza, vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

4. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale, nella seduta medesima, dà comunicazione dei componenti la Giunta e pone in discussione gli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 46, comma 3 D.L.vo n. 267/2000.

5. In tale prima seduta i Consiglieri si costituiscono in gruppi, individuando i capigruppo, e ne danno comunicazione al segretario Comunale. Nelle more di tale adempimento sono considerati capigruppo i Consiglieri, non facenti parte della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 20 - Commissioni speciali.

1. Il Consiglio può istituire:

a) - commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di colare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) - commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) - una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di garanzia o di controllo spetta alla minoranza, o se vi sono più gruppi di minoranza al rappresentante della minoranza che ha ottenuto più voti nella votazione effettuata solo dalla minoranza.

ART. 21 - Sessioni del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione

e del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 22 - Convocazione.

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Per la sua sostituzione, in caso di assenza o impedimento, dette funzioni spettano al Vice-Sindaco.

2. La convocazione è fatta con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei Consiglieri.

3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

7. Il funzionamento del Consiglio è determinato dalle norme contenute in un apposito regolamento. -

ART. 23 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. I consiglieri che non intervengono a due sessioni ordinarie consecutive sono dichiarati

decaduti ove le assenze non siano debitamente giustificate.

ART. 24 - Astensione degli amministratori.

I. Gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.L.vo 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado

ART. 25 - Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, quando vengono trattati questioni concernenti persone sulle quali debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti inerenti le proprie qualità e capacità. In tale caso il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

ART. 26 - Presidenza delle sedute consiliari.

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza.

3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Il Consiglio Comunale può eleggere, al proprio interno, un Presidente diverso dal Sindaco, può revocarlo a maggioranza in qualsiasi momento dovesse venir meno il rapporto di fiducia. E' previsto per il Presidente un gettone di presenza di € 54. In sua assenza presiede il Sindaco.

ART. 27 - votazione e funzionamento del Consiglio.

1. Nessuna deliberazione è valida se non adottata in seduta valida con la maggioranza dei votanti, salva maggioranze speciali previste espressamente da leggi, statuto o Regolamenti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. Per le nomine e le designazioni di cui all' art. 42, lettera m), del D.L.vo 267/2000, si applica in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

7. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti

8. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.

ART. 28 - Seconda convocazione.

1. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è esteso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

2. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e nei modi indicati per quella di prima convocazione.

4. Però l'avviso di prima convocazione può indicare anche il giorno della seconda.

5. Per la validità della seduta di 2^a convocazione è necessaria la presenza di almeno 4 consiglieri, senza computare a tale fine il Sindaco.

ART. 29 - Verbalizzazione.

1. Il Segretario del Comune partecipa alla riunione del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione e il numero dei voti presi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

a) - le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

c) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 30 - Pubblicazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 31 - Decadenza.

1. Si ha la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) - per il verificarsi di uno degli impedimenti, della incompatibilità o della incapacità contemplate dalla legge;

b) - per il mancato intervento, senza giustificati motivi, a due sessioni ordinarie consecutive;

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto su istanza di un qualsiasi elettore, per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

ART. 32 - Rimozione.

I componenti del Consiglio possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

ART. 33 - Scioglimento.

Il Consiglio viene sciolto:

a) - quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) - quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

- dimissioni o decadenza di almeno la metà del Consiglio, quando vi sia impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio;

- dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati computando a tal fine anche il Sindaco;

- quando non sia approvato nei termini il bilancio.

CAPO III

Giunta Comunale e Sindaco.

Sezione 1 - La Giunta comunale.

ART. 34 - La Giunta Comunale.

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti necessari e idonei per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi politicoamministrativi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale

ART. 35 - Elezione.

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta e tra di essi il Vice-Sindaco.
2. Il Sindaco promuove in giunta la presenza di entrambi i sessi.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

ART. 36 - Composizione e presidenza.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e obbligatoriamente da n. 2 Assessori, ma nel caso che il Sindaco lo ritenesse opportuno la G.C. potrà essere composta da n. 4 Assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini finì al terzo grado con il Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 37 - Competenze della Giunta.

1. In genere la Giunta:

a) - compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi e degli uffici;

b) - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

d) - svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) - predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) - predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) - proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

d) - proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e servizi;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni.

4. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta tra l'altro:

a) - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) - concludere i contratti deliberati in via di massima dal consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 38 - Funzionamento della Giunta.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. 1 pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delle adunanze, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

ART. 39 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta.

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2.L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 40 - Decadenza.

1. La decadenza degli Assessori Comunali che avviene nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Sindaco.

ART. 41 - Dimissioni.

1. Le dimissioni sono una dichiarazione scritta dell'Assessore di rinunciare alla carica, indirizzata al Sindaco, esse sono irrevocabili non comportano presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano la perdita della carica di Consigliere Comunale.

ART. 42 - Rimozione e revoca.

1. I componenti della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 42 Bis-Attribuzione poteri gestionali.

1. A norma dell'art. 53, comma 23 della legge 23.12.2000, n. 338, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 ed in deroga a quanto

disposto dall'art. 3, commi 2-3-4 del D.L.vo 3.2.93 n. 29 e successive modifiche, e all'art. 107 del T.U. 18.8.2000, ai singoli componenti della G.C., ivi compreso il Sindaco-Presidente, può essere attribuita la responsabilità di uffici e/o servizi con il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale”.

Sezione 2' - Il Sindaco.

ART. 43 - Elezione.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 44 - Competenze.

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione di atti.
3. Nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Svolge inoltre i seguenti compiti:

Attribuzione di capo del governo locale:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico= amministrativa del Comune;
- impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa e di tutti gli uffici e servizi;

- coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- nomina rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
- adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale o ai dirigenti;
- sovrintende al Corpo di Polizia Municipale;
- ha facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge il presente statuto non abbia già loro attribuito;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Attribuzione di Vigilanza:
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale.

Attribuzioni organizzative:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, -
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la discipline regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, - • propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
- delega normalmente ai singoli Assessori e/o Consiglieri comunali specifiche attribuzioni che prioritariamente attengono i seguenti settori:
 - a) - patrimonio, bilancio, programmazione, gestione finanziaria;
 - b) - personale, uffici;
 - c) - viabilità, trasporti, traffico, aree pubbliche, smaltimento rifiuti;
 - d) - urbanistica, edilizia, lavori pubblici, arredo urbano;
 - e) - cultura, ambiente, beni culturali;
 - e) - attività produttive, attività di servizio;
 - f) - servizi sociali, protezione civile;
 - g) - sport, tempo libero;
- delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori o al Segretario comunale;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- conferisce incarichi specifici a cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale,fermo restando

l'adozione di provvedimenti da parte del Sindaco, concernenti i seguenti settori:

- cultura-ambiente-beni culturali-scuola;
- sport-tempo libero-turismo.

ART. 45 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

I. 11 Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma del presente articolo, nonché dall'art. 50 del D.L.vo 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni. È esclusa la delega per i provvedimenti di carattere contingibili ed urgenti.

5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

7. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo, il Prefetto provvede in propria ordinanza.

ART. 46 - Dimissioni.

1. Le dimissioni sono una dichiarazione scritta del Sindaco di rinunciare alla carica, indirizzata al Consiglio e/o al Prefetto.

2. Le dimissioni del Sindaco, una volta trascorso il termine di 20 Mi dalla loro presentazione diventano irrevocabili e comportano lo scioglimento del Consiglio.

ART. 47 - Decadenza.

Il Sindaco decade nei seguenti casi:

a) - per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

c) - in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 48 - Rimozione e mozione di sfiducia.

1. Il Sindaco può essere rimosso quando compie atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Il Sindaco e la Giunta, cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori, ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ART. 49 - Vice-Sindaco.

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, scegliendolo tra gli Assessori. 2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO TERZO

Decentramento e partecipazione

Capo I

Istituti di partecipazione

Sezione I^a - Criteri direttivi.

ART. 50 - Partecipazione dei Cittadini.

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. -
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) - Il collegamento dei propri organi con le esistenti associazioni;
 - b) - le assemblee e consultazioni di associazioni sulle principali questioni di scelta;
 - c) - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione 2^a - Riunioni, assemblee, consultazioni.

ART. 51 - Riunioni e assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi disponibili, ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, a livello di una o più circoscrizioni:

- a) - per la formazione di comitati e commissioni;

b) - per dibattere problemi;

c) - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal

Consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 52 - Consultazioni.

1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori,

purché abbiano compiuto i sedici anni.

Sezione 3^a - Iniziative popolari.

ART. 53 - Istanze, petizioni e proposte.

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio comunale e alla Giunta Municipale per quanto riguarda le materie di loro

competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta Municipale, che provvedono a deliberare nel merito entro dieci giorni.

3. Qualora la materia dell'istanza, della petizione e della proposta non sia di competenza della Giunta Municipale, questa provvede ad inoltrare, entro dieci giorni, con motivato parere, al Consiglio comunale per la rispettiva competenza. Il Consiglio e la Giunta deliberano entro i susseguenti dieci giorni.

4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 250 elettori.

5. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 54.

ART. 54 - Referendum.

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richieda un terzo degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ogliastro Cilento.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 55 - Effetti del referendum consultivo.

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 56 - Disciplina del referendum.

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite da apposito regolamento.

ART. 57 - Azione popolare.

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 58 - Pubblicità degli atti amministrativi.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

I. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) - individua, con norme di organizzazione, degli uffici e dei servizi, i responsabili dei

procedimenti;

b) - detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) - assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) - assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO II

Difensore civico.

ART. 60 - Istituzione.

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 61 - Elezione del difensore civico.

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è compatibile con ogni altra carica elettiva pubblica fuori del territorio comunale e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

ART. 62 - Durata in carica e revoca del difensore civico.

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocata, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 63 - Funzioni.

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando .in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Il difensore civico è l'organo al quale un quinto dei consiglieri può fare richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate delle deliberazioni, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio aventi ad oggetto:

- a) appalti e affidamenti di forniture o di servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni. Se il difensore civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 64 - Modalità di intervento.

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi dieci giorni senza che abbiano ricevuto risposta o

qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze del servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 65 - Relazione al Consiglio comunale.

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportuno.

ART. 66 - Mezzi del difensore civico.

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 67 - Trattamento economico.

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trattamento nella misura di un terzo di quella stabilita dalla legislazione vigente per il Sindaco.

TITOLO QUARTO

Attività amministrativa.

ART. 68 - Svolgimento dell'azione amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO 1

Servizi.

ART. 69 - Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 70 - Gestione diretta dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) - in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;

d) - a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) - a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n. 902.

ART. 71- Aziende speciali ed istituzioni.

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) - Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) - il Presidente, è nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) - il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II

Forme associative e di cooperazione.

Accordi di programma.

ART. 72 - Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 73 - Consorzi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 71 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. -

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo della spesa, a carico del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 74 - Unione di Comuni.

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione'

a) - può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplini le forme;

c) - contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

d) ART. 75 - Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione *di* opere, di interventi o *di* programmi di intervento che richiedono, per la loro complessa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del

Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.L.vo 267/2000, e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO QUINTO

Uffici e personale.

ART. 76 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione, coordinamento, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, nonché a criteri di efficacia ed efficienza dell'attività istituzionale.

2. La gestione delle risorse umane è improntata a criteri di flessibilità, mobilità interna, riconversione e riqualificazione professionale.

3. L'attività dei dipendenti è improntata a criteri di responsabilità e collaborazione al fine del raggiungimento del risultato dell'efficienza nell'attività lavorativa.

4. La ridefinizione degli uffici e della pianta organica, effettuata secondo le modalità e le procedure delle vigenti leggi, avviene con cadenza almeno triennale, salvo diverse disposizioni di legge.

5. Per quanto non previsto nel presente statuto in materia di dotazione organica, status del personale, organizzazione degli uffici, si rimanda ad apposito regolamento e, comunque, in mancanza dello stesso, alle vigenti leggi.

ART. 77 - Qualificazione del lavoro.

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale.

2. Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per le progressioni di carriera.

3. Il Comune valorizza le relazioni sindacali anche come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione, nella consapevolezza della propria autonoma determinazione definitiva nella gestione ed organizzazione dei rapporti di lavoro, fatte salve le materie dalla legge riservate alla contrattazione decentrata.

4. Il Comune avvalendosi della collaborazione del personale, organizza il lavoro in modo da consentire la massima produttività, unitamente al più alto livello di qualità del servizio.

5. I procedimenti di selezione per l'accesso o la progressione nella carriera del personale devono essere rapidi nei modi e nei tempi di svolgimento e devono prevedere meccanismi di valutazione tali da eliminare la discrezionalità.

6. Il regolamento disciplina diritti, doveri ed incompatibilità del personale.

ART. 78 - Collaborazioni esterne.

1. Il Sindaco può conferire incarichi a contenuto tecnico specialistico ad enti, istituti, professionisti ed esperti.

2. Il regolamento determina i criteri di scelta dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi e le modalità di ordine generale relative all'adempimento della prestazione, anche con ricorso, per gli interventi a contenuto progettuale e per gli appalti su progetti esecutivi, a concorsi di idee aperti, con responsabilità globale di risultato (costi, tempi) in capo ad un unico soggetto diverso dall'appaltatore.

3. Ogni collaboratore esterno sottoscrive un disciplinare di incarico che specifica le forme e la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento e le penalità per inadempimenti e ritardi.

ART. 79 - Sicurezza del personale.

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.L.vo 626/94, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo I

Organizzazione degli uffici.

ART. 80 - Ufficio Comunale.

1. L'ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia appartenente ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative". 4. Gli uffici e i servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenta la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Capo II

Organizzazione del personale.

ART. 81 - Disciplina dello status del personale.

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) - gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) - i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estensione del rapporto di pubblico impiego;

c) - i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) - i criteri per la formazione professionale e l'addestramento, -

e)- i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) - le garanzie del personale in ordine all'esercizio,

g) - le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari,

h) - la, durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) - l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti di pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. La Giunta Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 82 - Collaborazioni esterne.

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne di dirigenti, alte specializzazioni, o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore ad una unità.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli archivi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore al mandato del Sindaco;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

Capo III

Segretario Comunale.

ART. 83 - Attribuzioni di gestione.

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, se lo stesso viene nominato dal Sindaco direttore Generale dell'Ente con atto monocratico in cui viene stabilito, in conformità ai contratti collettivi di lavoro anche il compenso spettante allo stesso, che la esercita, in piena autonomia tecnico-decisionale e di direzione, avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi generali di governo discussi ed approvati da parte del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle disposizioni del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che esercita in prima persona la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Al Segretario comunale può essere affidata dal Sindaco, con la nomina a Direttore Generale, la realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

4. I risultati conseguiti dal Segretario sono sottoposti alla verifica del Sindaco che, ove lo ritenga opportuno, ne riferisce alla Giunta.

5. Al Segretario comunale, se nominato Direttore Generale, compete l'adozione di atti di gestione e di amministrazione aventi rilevanza esterna che non siano di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e che comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi istituzionali.

6. Al Segretario possono essere attribuiti dal Sindaco altri compiti con atto monocratico in cui, in conformità dei contratti collettivi, è stabilito anche il compenso spettante al professionista.

ART. 84 - Attribuzioni consultive.

1. Il Segretario comunale partecipa, quando richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro

interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori.

ART. 85 - Attribuzione di legalità e garanzia.

1. Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

2. Esercita funzioni di impulso, - coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna, con l'osservanza delle modalità previste dai contratti collettivi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

5. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e ne cura la verbalizzazione dei lavori anche attraverso personale dipendente, sottoscrivendone i verbali.

6. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

7. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari, ivi comprese quelle previste dallo Statuto.

8. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca degli assessori rivolte al Sindaco e la mozione di sfiducia.

9. Cura la trasmissione al Co.Re.Co. degli atti deliberativi del Consiglio, di quelli che la Giunta e 1/5 dei Consiglieri intendono sottoporre al controllo di legittimità ed attesta l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente su dichiarazione del messo comunale.

10. Roga i contratti nell'interesse del Comune.

TITOLO SESTO

Responsabilità.

ART. 86 - Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 87 - Responsabilità verso i terzi.

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che; nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità, è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 88 - Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia

incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 89 - Prescrizione dell'azione di responsabilità.

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 90 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazione.

I. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di

deliberazione espressi ai sensi degli artt. 18 e 38 del presente statuto.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO SETTIMO

Finanza e contabilità

ART. 91 - Ordinamento.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 92 - Attività finanziaria del Comune.

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) - imposte proprie;
- b) - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) - tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) - trasferimenti erariali;
- e) - trasferimenti regionali;
- f) - altre entrate proprie di natura patrimoniale;
- g) - risorse per investimenti;
- h) - altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 93 - Amministrazione dei beni comunali.

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e notificazioni e della conservazione dei titoli,

atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi le £. 100.000.000; altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della Legge 21 giugno 1896, n. 218.

ART. 94 - Contabilità comunale: il bilancio.

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ART. 95 - Contabilità comunale: il conto consuntivo.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 93 del presente statuto.

ART. 96 - Attività contrattuale.

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determina deve indicare:
 - a) - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) - le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile dell'ufficio o del servizio interessato secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

ART. 97 - Revisione economico-finanziaria.

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

dell'ente ed attesta la corrispondenza. del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di seguire periodiche verifiche di cassa.

7.11 revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

8. Una disciplina più dettagliata riguardante il revisore dei conti è demandata al Regolamento di Contabilità.

ART. 98 - Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) - la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incassi e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b)- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipula della convenzione.

ART. 99 - Controllo economico della gestione.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO OTTAVO

Rapporti con altri enti.

ART. 100 - Partecipazione alla programmazione.

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla Legge Regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 101 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 102 - Rapporti con la Comunità Montana.

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ART. 103 - Pareri obbligatori.

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO NONO

Disposizioni finali e transitorie.

ART. 104 - Modificazioni e abrogazioni dello Statuto.

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della delibera di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto e dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 105 - Adozione dei regolamenti.

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART. 106 - Entrata in vigore.

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale

per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce dell'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.